

**Direzione Cultura e Commercio**  
Settore Commercio e Terziario-Tutela dei consumatori

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 08/02/2021  
Protocollo 1070/A20009A

**Oggetto: Richiesta di informazioni.**

In riferimento alla mail del 04/02/2021 con la quale si chiedono informazioni in merito al collaudo quindicennale degli impianti di distribuzione di carburanti, si specifica che le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate, come disposto dal d.lgs n. 32/1998 e s.m.i. art. 1, comma 5 "al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica".

La verifica quindicennale da effettuarsi sugli impianti di distribuzione carburanti con collaudo disposto dal Comune su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante apposita Commissione (art. 6 della l.r. n. 14/2004), non rientra nella casistica di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010 concernente la chiusura dei lavori ed il relativo collaudo, per i quali la normativa regionale di settore già prevede il collaudo autocertificato, in quanto trattasi di una verifica periodica riguardante anche gli aspetti sanitari ed ambientali e che prescinde da eventuali lavori realizzati sul punto vendita.

Ciò premesso, si ritiene tuttavia che, nell'ottica della semplificazione amministrativa, in alternativa al citato collaudo da parte dell'apposita Commissione, è possibile avvalersi del procedimento di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010, qualora l'impresa richiedente sia in grado di produrre certificati in corso di validità rilasciati dagli enti componenti la Commissione preposta alla visita di collaudo attestanti il rispetto delle norme.

Le certificazioni che attestano l'idoneità tecnica degli impianti devono essere rilasciate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).